

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 255

**PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss. mm. e ii. - Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo" - Avviso per la presentazione di progetti promossi da GRANDI, MEDIE e PICCOLE imprese ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento n. 17/2014 - Approvazione modifiche all'Avviso.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SU PROPOSTA DELL'ISTRUTTORE

##### Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 del recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- la DGR 31.07.2015, n. 1518 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR 07.06.2016, n. 833 di "Nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020";
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- la D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con cui è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio Incentivi Pmi e Grandi Imprese la Dott.ssa Titano Rossella;
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";

- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005;

**Visti altresì:**

- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Titolo II Manifatturiero - Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 30.000.000,00;
- la DGR 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 14.10.2014, n. 2120.

**Considerato che:**

- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con DGR 26.09.2018, n. 1682 e con successiva rettifica con la DGR 11.12.2018, n. 2311 la Giunta Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 10.01.2019, n. 2 recante le modifiche al “Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR 21.11.2014, n. 2445 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007/2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
- con DGR 06.10.2015, n.1735 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR 28.09.2017, n. 1482 pubblicata sul BURP n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR 15.11.2018, n. 2029 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi

Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;

- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all'implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definitivo a livello nazionale.

#### **Considerato altresì che:**

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", successivamente modificato con A.D. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 481/2017 (BURP n. 45 del 13.0.2017);
- con l'approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", la Giunta regionale ha provveduto all'adeguamento ed aggiornamento del Regolamento medesimo e nell'occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedurali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
- in data 29.08.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all'avviso in oggetto;
- con D.G.R. n. 1497 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione delle linee di indirizzo per la modifica dell'avviso Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", ai sensi dell'art. 6 comma 5 del su citato regolamento.

#### **Premessi:**

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary Framework), recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l'economia durante l'emergenza e i successivi emendamenti adottati con le Comunicazioni C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 final del 8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020)7127 final del 13.10.2020, C(2021)564 del 28.01.2021 di ulteriore proroga della scadenza al 31.12.2021 e, da ultimo, C(2021)473 di ulteriore proroga al 30.06.2022;;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili",

con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l'articolo 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante «*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*», pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 dell' 8 aprile 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante «*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*», pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;



- la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 29 aprile 2020;
- il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante *“Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10 maggio 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “rilancio”), recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al *“Regime quadro della disciplina degli aiuti”*;
- il DPCM 11 giugno 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);*
- i Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 *“Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro” (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);*
- il DPCM 07 agosto 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 “(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);*
- l’ ORDINANZA del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020), che sospende “all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.”;*
- il DPCM 07 settembre 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020);*
- il DPCM 18 ottobre 2020, *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;*
- il DPCM 24 ottobre 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;*
- il DPCM 3 novembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;*

- il DPCM 3 dicembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158”*;
- il DPCM 14 gennaio 2021 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2”*;
- il DPCM 2 marzo 2021 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15”*.

**Rilevato che:**

- l'art 57 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (cd. *“Cura Italia”*) – convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – e gli artt. 1 e 13 del decreto-legge 08.04.2020, n. 23 (cd. *“Decreto Liquidità”*), in corso di conversione, prevedono misure urgenti relative al Fondo centrale di garanzia per le PMI e Supporto alla liquidità delle imprese mediante il meccanismo della garanzia;
- con la Comunicazione C(2020) n. 1863 del 19.03.2020 *“Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”* la Commissione Europea ha evidenziato che *“l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione”*, e, inoltre, che *“nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE”*;
- in data 7-10 aprile 2020, lo Stato Italiano ha notificato il regime di aiuto SA.56963 *“Guarantee scheme under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-10 outbreak”*, relativo all'art. 1 del d.l. n. 23/2020, approvato dalla Commissione UE con decisione del 13.04.2020;
- in pari data, la Commissione UE ha approvato altresì il regime di aiuto SA.56966 *“Italy – Covid-19: Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI”*, relativo all'art. 13, par. 1 e 2 del d.l. n. 23/2020;
- con DGR 08.04.2020, n. 524, recante *“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione”* la manovra consistente nell'introduzione di interventi straordinari a sostegno del sistema economico-produttivo. Con specifico riferimento alla misura *“Fondo Microcredito d'Impresa”* è stata effettuata la programmazione degli interventi a sostegno del sistema economico-produttivo in risposta all'emergenza da COVID-19;
- gli artt. da 54 a 61 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 introducono, con il Capo II, uno specifico *“Regime quadro della disciplina degli aiuti”*, strutturata sulle Sezioni del Quadro Temporaneo europeo sopra descritto, come emendato in data 3 aprile e 8 maggio, e soggetta alle regole di cui all'art. 108 del Trattato; tale regime quadro disciplina la concessione di aiuti conformi al quadro temporaneo europeo da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ivi indicate;
- la suddetta disciplina è stata oggetto di notifica a *“ombrello”* da parte dello Stato Italiano - SA.57021 RegimeQuadro - COVID 19 - in data 20.05.2020, ed è stata approvata con decisione C(2020)3482 final il successivo 21.05.2020;
- con DGR 26.05.2020, n 782 recante *“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”*, con la quale la Giunta Regionale ha modificato la manovra approvata con DGR 524/2020, ha approvato la proposta di riprogrammazione finanziaria del POR e ha approvato lo schema di Accordo con il Governo nazionale;
- con DGR 26.05.2020, n. 787 recante *“Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli strumenti regionali straordinari di sostegno alle imprese”*, la Giunta regionale ha adottato nuove Linee di Indirizzo regionali con la conseguente necessità di modificare l'Accordo di finanziamento;

- con DGR 28.05.2020, n. 794, recante “POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse III - Interventi per la Competitività dei Sistemi Produttivi - Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. - Copertura finanziaria Titolo II Capo III Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi - TITOLO II Capo VI Circolante Turismo - Microprestito Circolante” la Giunta Regionale ha autorizzato le variazioni di bilancio al fine di stanziare nuove risorse per le Azioni 3.3, 3.6 e 3.8 del PO FESR 2014-2020;
- la Legge del 30.12.2020, n. 178 ha modificato l’art. 61, comma 2 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, disponendo che “*gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020*”;
- la comunicazione C(2021) 2570 final del 09.04.2021, ha approvato la notifica dell’aiuto SA. relativa all’art. 28 del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 (cd. “decreto sostegni”), contenente, tra l’altro, la proroga al 31.12.2021 del Quadro Temporaneo di cui al precedente alinea e l’innalzamento della soglia di cumulabilità da 800.000 euro a 1.800.000 euro per le misure ricadenti nella Sezione 3.1 dello stesso.

**Ulteriormente rilevato che:**

- con D.G.R. 16.07.2020, n. 1091, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719 del 08.07.2020” è stata approvata la variazione del tasso di cofinanziamento Comunitario;
- l’art. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che “sino al 31.07.2021 ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020, è stato prorogato fino al 31.01.2021 “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

**Rilevato altresì che:**

- nella seduta partenariale del 29.07.2021 è stata condivisa l’opportunità che i Confidi vigilati fossero inclusi tra i soggetti abilitati a presentare le domande di agevolazione al pari dei soggetti finanziatori per conto dei soggetti interessati;
- con DGR n. 1479 del 15.09.2021, sono state adottate definitivamente le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, tra le altre quelle relative al contributo aggiuntivo in conto impianti, di cui all’art. 58, commi 8 e 9 del Regolamento, così come dettagliate nell’Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento);
- nella seduta partenariale del 17.09.2021 è stata condivisa la necessità che l’impresa proponente indichi nell’Allegato A il/i contratto/i collettivo/i di lavoro applicato/i ai propri lavoratori dipendenti operanti nella unità locale oggetto di richiesta di agevolazioni;
- con DGR n. 1579 del 30.09.2021, sono state approvate le linee di indirizzo relative all’Avviso di cui al presente provvedimento;
- la Commissione Europea con la Circolare “Aiuto di Stato SA. 100380 (2021/N)” ha approvato la carta dell’Italia per la concessione degli aiuti a finalità regionale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
- in data 10.03.2022 sono state esaminate e condivise in sede di Partenariato Economico Sociale, possibili modifiche da apportare agli avvisi emanati dalla Sezione Competitività a valere sul Regolamento, in particolare:
  - o negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”, “PIA Piccole Imprese”, “PIA Turismo”: modifica del calcolo dell’ESL – Equivalente Sovvenzione Lordo, come da nuove indicazioni fornite dalla suddetta Carta Aiuti, al fine di garantire una maggiore intensità di

- aiuto per le PMI;
- o negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”: inserimento della possibilità per le imprese di presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- o negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”, “PIA Piccole Imprese”: inserimento di codici ATECO relativi alla produzione di compost e al trattamento di rifiuti speciali;
- con D.G.R. n. 392 del 21.03.2022, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, in particolare ai segg. artt.:
  - o art. 13, relativo alla disciplina generale del cumulo delle agevolazioni;
  - o art. 37, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 3;
  - o art. 58, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 6;
- in data 22.03.2022, la suddetta D.G.R è stata trasmessa alla Commissione Consiliare competente ai fini dell’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;
- in data 24.03.2022 la Commissione Consiliare ha espresso all’unanimità parere favorevole in merito alle Modifiche approvate con la succitata DGR;
- con DGR n. 441 del 28.03.2022, sono state adottate definitivamente le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” e contestualmente approvate le linee di indirizzo per la modifica degli avvisi Titolo II Capo 1 - Contratti di Programma, Capo 2 – PIA Medie e Piccole, Capo 3, Capo 5 – PIA Turismo e Capo 6;
- Il suddetto Regolamento è stato pubblicato sul BURP n. 40 supplemento del 05.04.2022 ed è entrato in vigore in pari data, in virtù della procedura di urgenza prevista dall’art. 53 dello Statuto Regionale.

**In considerazione di quanto sopra rilevato, si ravvisa, pertanto, la necessità:**

- di approvare le modifiche all’Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla succitata DGR e come di seguito specificato:
  - o inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell’ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:

*“Limitatamente alle PMI aderenti, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in “Attivi Materiali” di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final”.*

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018  
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai



documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia

#### **DETERMINA**

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare le modifiche all'Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla succitata DGR e come di seguito specificato:
- inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell'ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:  
*"Limitatamente alle PMI aderenti, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in "Attivi Materiali" di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final.";*
- di dare atto che le modifiche contenute nella presente determinazione entrano in vigore e saranno applicate a far data dal giorno 07.04.2022.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:

- è immediatamente esecutivo;

- si compone di n. 10 pagine cui si aggiungono 19 pagine relative all'Avviso, per un totale di 29 pagine;
- verrà trasmesso in forma digitale a:
  - Segretariato Generale della Giunta Regionale
  - Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
  - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;
  - Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
- sarà pubblicato sui portali [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) Sezione "Amministrazione Trasparente – Determinazioni Dirigenziali" e [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) - Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.

Il Dirigente di Sezione  
**Giuseppe Pastore**



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**  
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

**REGIONE PUGLIA**  
**Programma Operativo FESR 2014 – 2020**  
**Obiettivo Convergenza**

**Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul BURP n. 5 suppl. del 17/01/2019, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, modificato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14/06/2017 –**

**Titolo II – Capo 5 (Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA Turismo) –**  
**Avviso per la presentazione di progetti promossi da GRANDI, MEDIE e PICCOLE imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento.**

**Premesse**

1. Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA Turismo” del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul BURP n. 5 suppl. del 17/01/2019, di seguito “Regolamento regionale”, con riferimento ai progetti presentati da grandi, medie e piccole imprese;
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del Regolamento regionale;
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che, procederà all’attuazione anche mediante il coinvolgimento dell’Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.  
Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto designato quale Soggetto intermediario ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della D.G.R. n. 2445 del 21 novembre 2014.

**Art. 1 – Dotazione finanziaria**

1. Le risorse complessive disponibili destinate all’agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 15 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione e assegnati all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale”.
2. Dette risorse, limitatamente alle PMI, possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O.R. Puglia 2014/2020, modificato dalla Commissione Europea e, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 2029 del 15/11/2018 (BURP n. 157 del 10.12.2018) come di seguito specificato:
  - Asse prioritario III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese” – obiettivi specifici:
    - 3c “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”, Azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti alle imprese turistiche”;
    - 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”;
    - 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI”, Azione 3.7 “Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”.
3. L’Avviso contribuisce in via prioritaria al perseguimento dell’indicatore di output CO01 “Numero di imprese che ricevono un sostegno” di cui alle seguenti priorità di investimento del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020:
  - 3.a) “Promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese”;
  - 3.b) “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione”;
  - 3.c) “Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”.



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

L'avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nel documento denominato "Nota metodologica per il monitoraggio fisico degli Indicatori di output FESR", POS C.3-Allegato 1 al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020.

**Art. 2 – Operatività ed oggetto dell'intervento**

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2015 come da Determina Dirigenziale n. 973 del 29/05/2015.
2. Le istanze di accesso presentate da grandi imprese devono riguardare programmi integrati di investimento di importo complessivo non superiore a 40 milioni di euro; quelle presentate da medie imprese programmi integrati di investimento di importo complessivo non superiore a 30 milioni di euro e quelle presentate da piccole imprese o microimprese programmi integrati di investimento di importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro.
3. Per Programma Integrato di investimenti si intende un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di un organico e integrato complesso di investimenti in attivi materiali ed immateriali per migliorare l'offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici.
4. In caso di programmi integrati di investimento promossi da grandi imprese, gli stessi devono presentare costi ammissibili non inferiori ad € 3.000.000,00. In caso di programmi integrati di investimento promossi da medie imprese, gli stessi devono presentare costi ammissibili non inferiori a € 2.000.000,00. I programmi integrati di investimento promossi da piccole imprese o microimprese singole devono prevedere costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro.
5. I programmi di investimento promossi da PMI possono comprendere investimenti in Servizi di cui al Titolo IV del Regolamento Regionale.
6. Gli aiuti possono essere concessi nei seguenti limiti:
  - a) Nell'ambito degli Attivi Materiali, l'aiuto per impresa non può superare l'importo di 10 milioni di euro;
  - b) le agevolazioni per investimenti della PMI per acquisizione di Servizi non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, i seguenti importi:
    - i. 300 mila Euro per la media impresa, 200 mila euro per la piccola impresa e 2 milioni di Euro per programma integrato per acquisizione di Servizi di consulenza di cui all'art. 65 del Regolamento regionale;
    - ii. 100 mila Euro per impresa per la partecipazione a fiere e 2 milioni di Euro per programma integrato di cui all'art. 67 del Regolamento regionale. Dette soglie sono incrementate del 20% per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le imprese che abbiano conseguito il rating di legalità.

**Art. 3 – Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso:
  - a) Impresa di grandi dimensioni, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia approvato almeno due bilanci.  
 Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di grande dimensione non attiva, l'impresa di grande dimensione controllante deve aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso. Nel caso in cui il progetto integrato proposto dalla grande impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre grandi imprese o PMI, la grande impresa (proponente e aderente) ed almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto imprenditoriale devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso. Le imprese aderenti all'iniziativa imprenditoriale proposta dalla grande impresa devono prevedere costi ammissibili non inferiori ad € 1.000.000,00 per ciascuna impresa aderente. Nell'ambito del programma integrato promosso dalla grande impresa, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della grande impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo del programma complessivo. L'eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per oltre il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.





**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- b) Impresa di medie dimensioni, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia approvato almeno due bilanci.
- Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di media dimensione non attiva, l'impresa di media dimensione controllante deve aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.
- Nel caso in cui il progetto integrato proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto imprenditoriale devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso. Le imprese aderenti all'iniziativa imprenditoriale proposta dalla media impresa devono prevedere costi ammissibili non inferiori ad € 1.000.000,00 per ciascuna impresa aderente. L'eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per oltre il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.
- Nell'ambito del programma integrato promosso da medie imprese, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo del programma complessivo.
- c) Impresa di piccola dimensione o microimprese singole, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbiano approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro. Il progetto integrato può prevedere, insieme al progetto presentato dalla piccola impresa in possesso di tali requisiti, anche la realizzazione di programmi di investimento di altre piccole o microimprese attive con almeno due bilanci approvati, a condizione che le aderenti, qualora non in possesso dei requisiti di tre bilanci approvati e del fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro, promuovano investimenti di importo non superiore a 2 milioni di euro.
- Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da una micro o piccola impresa non attiva, l'impresa controllante e in regime di contabilità ordinaria, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, deve aver approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro.
- Nell'ambito del progetto integrato, ciascun programma di investimento realizzato da micro e piccole imprese aderenti deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00.
- Nell'ambito del programma integrato promosso da piccole imprese, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della piccola impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo del programma complessivo.
2. Il programma integrato può indicare la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche. In tale ipotesi è consentito il ricorso alla procedura negoziale di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento regionale.
3. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono:
- essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese;
  - essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
  - non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  - non rientrare tra coloro per i quali risulta ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 ed operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
  - non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione
- h) non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegnano a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.

**Art. 4 – Iniziative ammissibili**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento destinati alla realizzazione di:
  - a) nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico - alberghiere [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 "55.10", "55.20.1", "55.20.51" con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
  - b) ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico - alberghiere esistenti al fine dell'innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 "55.10", "55.20.1", "55.20.51" con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
  - c) realizzazione di strutture turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell'11/02/1999 attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 "55.10", "55.20.1" e "55.20.51" con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
  - d) consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell'immobile in strutture alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell'11/02/1999. Ai fini di cui sopra, devono essere fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 "55.10", "55.20.1" e "55.20.51" con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
  - e) strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l'offerta turistica territoriale con l'obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, quali:
    - I. campi da golf da almeno 18 buche;
    - II. miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici e Aeroclub;
    - III. miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali;
    - IV. centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti;
    - V. primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 100 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;
    - VI. recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;
    - VII. parchi tematici: struttura concepita intorno ad un tema ispirato alla storia, al cinema, all'ambiente e alla società;



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- VIII. realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente e con continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici e di rivista.
2. Per tutte le tipologie d'investimento, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, la destinazione urbanistica dell'area su cui insistono gli immobili oggetto di investimento deve essere coerente con l'attività da svolgere.
  3. Per gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, le agevolazioni sono limitate alle opere già autorizzate e pertanto, non comprendono le opere per eventuali ampliamenti.
  4. Le strutture turistico alberghiere di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo, possono essere realizzate anche nella forma della ricettività diffusa disciplinata dal Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6.
  5. Relativamente ai campi da golf, gli stessi devono essere realizzati con criteri di sostenibilità (riuso d'acqua per l'alimentazione dell'impianto di irrigazione e adozione delle migliori tecnologie per il risparmio delle risorse idriche, recupero della vegetazione esistente e integrazione con nuovi impianti di vegetazione autoctona, discontinuità delle formazioni erbose per evitare eccessiva omologazione degli aspetti percettivi del paesaggio).
  6. Relativamente alla realizzazione di porti turistici, sono ammissibili sia le opere a mare (banchine, moli) sia le opere a terra in relazione alla cantieristica da diporto ed ai servizi strettamente collegati (esercizi commerciali). Tutte le attività derivanti dagli investimenti devono essere gestite dal Soggetto beneficiario che, alla data di invio dell'istanza di accesso, deve essere in possesso delle concessioni delle aree demaniali marittime interessate dal progetto da realizzare.
  7. Relativamente alla realizzazione di aeroclub non sono ammesse le spese per l'acquisto dei velivoli. Prima della messa in esercizio dovrà essere prodotta copia dell'autorizzazione ENAC.
  8. Per infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali e internazionali, si intendono gli interventi approvati dal CONI e omologati dalla Federazione competente.
  9. Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.e i., nonché interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10 comma 1 lett. C del medesimo D.P.R. 380/2001, in cui le modifiche della volumetria complessiva siano contenute nei limiti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 14/2009 e ss.mm. ed ii. "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale (cd. Piano Casa).  
Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest'ultima connessi.
  10. Per quanto concerne gli interventi di impianto e/o riqualificazione di aree a verde:
    - sono ammissibili a titolo esemplificativo, oltre agli interventi di impianto e ricostituzione del verde, quelli relativi alla realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi e punti ristoro;
    - la realizzazione delle piste ciclabili e dei sentieri attrezzati deve essere attuata avuto riguardo alle Linee Guida regionali in materia (Linee Guida Cyronmed per le piste ciclabili e Regolamento per l'attuazione della rete escursionistica pugliese – Reg. Regionale 23/2007);
    - nel caso di aree di proprietà pubblica le modalità di fruizione e di gestione degli investimenti devono essere oggetto di una specifica convenzione con l'Amministrazione / Ente Pubblico proprietario.
  11. Gli investimenti di cui al comma 1 possono prevedere anche la realizzazione di "servizi funzionali" strettamente collegati alla struttura ricettiva principale che migliorano la qualità complessiva del servizio offerto. A titolo puramente esemplificativo, per servizi funzionali si intendono: piscine, ristoranti e bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, centri per il benessere della persona, attrezzature idonee alla ospitalità/accoglienza di bambini e anziani, aree attrezzate e percorsi fruibili da persone disabili, ecc.).
  12. I servizi di cui al comma 11 devono essere gestiti dal soggetto beneficiario.
  13. Gli investimenti per il miglioramento degli edifici (interventi di ammodernamento, ristrutturazione, consolidamento, restauro, risanamento conservativo) devono consentire di:



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- conseguire il livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità per edifici non residenziali di cui alla L.R. 13/2008 (Protocollo ITACA Puglia 2017 – Edifici non residenziali – allegato A alla D.G.R. n. 1147 dell'11/07/2017, pubblicata sul BURP n. 89 del 25/07/2017);
  - ottenere l'attestato di prestazione energetica con almeno classe B e una prestazione energetica del fabbricato in estate di livello almeno medio.
14. È, inoltre, necessario che il programma integrato di agevolazione rispetti il principio di non discriminazione, attraverso la previsione di interventi e/o l'adozione di misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture da parte di persone con disabilità e di persone non autosufficienti.

#### **Art. 5 – Localizzazione**

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Si chiarisce che si configura il trasferimento se:
  - il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti
  - e
  - vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.
3. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, delocalizza sia secondo quanto descritto al comma precedente sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

#### **Art. 6 – Spese ammissibili Attivi Materiali**

1. Le spese ammissibili in attivi materiali debbono riferirsi all'acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite all'art. 2423 e seguenti del codice Civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
2. Sono ammissibili le spese per:
  - a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'investimento in attivi materiali;
  - b) opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile); le spese per opere murarie e assimilabili relative ad interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti (strutture ricettive esistenti riferite ad alberghi, villaggi, residence turistici di cui all'art. 41, comma 1, lettera a della L.R. n. 11/99 e s.m.i.), nonché quelle relative a nuova costruzione esclusivamente riferita agli investimenti finanziabili di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera e), ad eccezione del punto VI, sono ammissibili solo nei casi in cui l'impresa dimostri, attraverso una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo. Con riferimento al precedente art. 4, comma 1, lettera e), punto VI sono ammissibili, sempre sulla base di una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, incrementi volumetrici entro il limite di cui al precedente articolo 4, comma 9.
  - c) macchinari, impianti e attrezzature varie (compresi arredi ed esclusi i beni facilmente deperibili quali biancheria da tavola, biancheria da bagno, biancheria da letto, stoviglie e utensili per cucina), nuovi di fabbrica;
  - d) acquisto di brevetti, licenze, know – how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.





**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

3. Con riferimento al comma precedente, lettera d), sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali, costituiti oltre che da programmi informatici anche dalle spese di cui alla precedente lettera d., sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili del progetto.
- Gli attivi immateriali (precedente lettera d. del comma 2) sono ammissibili se soddisfano le seguenti condizioni:
- essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
  - essere ammortizzabili;
  - essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni.
4. In caso di acquisto di immobili, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Le spese ammissibili per acquisto di immobili, comprensive dell'acquisto del suolo, non possono superare il 25% dell'investimento complessivo in Attivi Materiali. Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di agevolazione nei dieci anni precedenti come stabilito dall'articolo 18, comma 1 lettera c) del D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
5. Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di precedente agevolazione.
6. L'area dell'immobile destinata ad uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso di alloggio del custode, l'assunzione di un addetto con tale qualifica.
7. La "sala ricevimenti" è ammissibile esclusivamente quale servizio funzionale ad una struttura turistico ricettiva ammissibile alle agevolazioni ai sensi del presente Avviso. Di conseguenza, sono ammissibili le spese relative alla loro realizzazione, ammodernamento ed ampliamento. La sala ricevimenti deve essere una pertinenza della struttura turistico ricettiva e, quindi, collocata all'interno della struttura stessa e l'attività deve essere gestita direttamente dall'impresa che gestisce la medesima struttura turistico ricettiva.
8. Esclusivamente per le PMI, sono ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità nel limite dell'1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili, nonché le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b), comma 2, del presente articolo.
9. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
10. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto dei mezzi mobili targati.
11. Non sono ammesse, altresì, le spese di caratterizzazione e di bonifica di aree inquinate.
12. Non sono comunque ammissibili:
- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
  - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
  - c. le spese relative all'acquisto di macchinari e attrezzature usati;
  - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
  - e. le spese di pura sostituzione;
  - f. le spese di funzionamento in generale;
  - g. le spese in leasing e quelle relative ai cosiddetti contratti chiavi in mano;
  - h. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese relative agli Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi (Titolo IV);
  - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
  - j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
  - k. le spese per opere murarie e assimilabili, ad eccezione di quelle relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti (strutture ricettive esistenti riferite ad alberghi, villaggi, residence turistici di cui all'art. 41, comma 1, lettera a della .R. n. 11/99 e s.m.i. e immobili di cui al punto VI della lettera e) del comma 1 del precedente articolo 4 nonché di quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l'impresa



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo;

- I. il suolo aziendale e sue sistemazioni oltre il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali.
13. Le imprese beneficiarie confermano di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.
14. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione. Tale obbligo è assunto per l'anno a regime e i successivi tre anni.
15. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'investimento; per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e agli attivi immateriali e di tre anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
16. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti con le intensità riportate nel successivo articolo 8 del presente Avviso.

#### **Art. 7 – Spese ammissibili Acquisizione di Servizi di Consulenza**

1. Per gli aiuti per la consulenza proposti dalle PMI trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV del Regolamento regionale.
2. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi ammissibili sono:
  - a) l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, descritti e disciplinati dagli articoli 65 e 66 Capo 1 del Titolo IV del Regolamento regionale e riguardano l'ambiente, la responsabilità sociale ed etica, l'internazionalizzazione d'impresa e l'e-business.
  - b) la partecipazione a fiere, descritta e disciplinata dagli articoli 67 e 68 Capo 2 del Titolo IV del Regolamento regionale.

#### **Art. 8 – Intensità di aiuto**

1. Le agevolazioni riferite alle spese per Attivi Materiali di cui all'art. 6 sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti nei seguenti limiti:
  - a) 25% per le grandi imprese;
  - b) 35% per le medie imprese;
  - c) 45% per le piccole imprese.
2. Le agevolazioni riferite alle spese per Acquisizione di Servizi di Consulenza di cui all'art. 7 sono concesse nel limite del 45% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
3. Il limite di cui al comma precedente è elevabile al 50% come segue:
  - per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità, nella misura di 5 punti percentuali. Le condizioni di cui alla presente lettera devono sussistere almeno fino alla data di erogazione finale del contributo;
  - per le imprese che prevedono un incremento occupazionale pari almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo ricevuto o che si obbligano al mantenimento del livello occupazionale a regime per un periodo di tempo superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi all'anno a regime, l'incremento è di 5 punti percentuali;
  - per le imprese che dimostrano particolare attenzione all'occupazione femminile (con il raggiungimento del 50% di donne occupate in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre esercizi successivi) o alla valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno successivo all'esercizio a regime



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- (attraverso l'adozione e l'impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche aperta a titolo gratuito a personale esterno all'impresa, e/o l'attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro, partecipazione come soci in Istituti Professionali Alberghieri e similari o altri progetti strategici in tema di istruzione e formazione, e/o l'acquisizione di certificazione etica e sociale, iniziative tese alla conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, inclusi i soggetti svantaggiati), in attuazione alla Legge Regionale del 9 agosto 2019, n. 36, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9 agosto 2019 "Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell'economia pugliese", l'incremento è di 5 punti percentuali;
- per le imprese che implementano sistemi produttivi sostenibili, in linea con i principi di economia circolare, con un impatto duraturo e di lungo termine (da implementare entro il terzo anno successivo a quello a regime), l'incremento è di 5 punti percentuali.
  - Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del Reg. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni: "Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto. Limitatamente alle PMI aderenti, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in "Attivi Materiali" di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final.

#### **Art. 9 – Fase di accesso**

1. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura *on line* "PIA Turismo" messa a disposizione all'indirizzo [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it). Il soggetto proponente deve trasmettere l'istanza di accesso utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato (sezione 1 in caso di impresa singola e sezione 1a ed 1b in caso di impresa proponente con imprese aderenti) mediante la registrazione e compilazione telematica attraverso il sito <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piaturismo>, con l'apposizione di firma digitale degli istanti.
2. La predetta istanza di accesso, che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del programma integrato, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il programma integrato, nonché l'ammontare e le caratteristiche dello stesso, dovrà essere redatta obbligatoriamente utilizzando i moduli di cui agli appositi allegati al presente Avviso e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:  
Sezione 2 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;  
Sezione 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;  
Sezione 4 Business Plan.  
L'invio telematico comprenderà anche l'upload della seguente documentazione sia da parte della società proponente che delle eventuali imprese aderenti:
  - a) l'atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;
  - b) i bilanci degli ultimi due esercizi. Per le imprese proponenti di cui alla lettera c) del precedente art. 3 i bilanci degli ultimi tre esercizi. Per le imprese aderenti di cui alla lettera c) del precedente art. 3 i bilanci almeno degli ultimi due esercizi;
  - c) copia del libro soci e/o documentazione equipollente;
  - d) titolo di disponibilità della sede oggetto di investimento, regolarmente registrato;
  - e) relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- necessari e tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere citati) in relazione all'attività eventualmente già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione;
- f) documentazione attestante l'avvio delle procedure tese all'ottenimento dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere con indicazione della tempistica relativa al rilascio delle stesse;
- g) autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità Ambientale dell'investimento (standard sezione 5 e 5a);
- h) D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso (standard sezione 6);
- i) in caso di opere di cui al precedente art. 6, comma 2 lett. b., l'impresa dovrà certificare, mediante apposita relazione articolata con previsioni economiche, di sviluppo tecnologico, di opportunità di innovazione e localizzative, la necessità dell'agevolazione relativa a tali spese.
3. Per avvio delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare, si intende la richiesta di titolo abilitativo (DPR n. 380/2001 e s.m.e i. e L. 122/10) riferito alle opere da realizzare. La documentazione sub f) deve essere accompagnata dalla dichiarazione asseverativa del progettista, dagli elaborati progettuali allegati all'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo, nonché dall'attestazione concernente il titolo di legittimazione alla sua presentazione.  
Il mancato avvio di dette procedure determina l'esclusione dell'istanza di accesso.
4. Per gli investimenti di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 4, occorre presentare anche:
- titolo abilitativo originario completo di elaborati grafici delle strutture autorizzate;
  - certificazione del Comune di riferimento dalla quale si evincano le date di inizio lavori e sospensione degli stessi; la sospensione dei lavori deve essere avvenuta alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014).
  - perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale ed in possesso di requisiti di terzietà che attestati:
    - la descrizione delle fasi del procedimento amministrativo che interessa l'intera costruzione, con specificazione delle procedure amministrative necessarie per la completa attuazione del programma di investimenti proposto;
    - la descrizione dello stato dei luoghi, con specifica elencazione delle opere eseguite, con particolare riferimento ai capitoli di lavori già realizzati. Per capitoli di lavori, si intendono i singoli capitoli, con riferimento a ciascuna sezione, elencati nell'indice del "Listino Prezzi della Regione Puglia", vigente alla data di invio dell'istanza di accesso;
    - rilievo fotografico dello stato dei luoghi, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, con indicazione dei punti di ripresa fotografica.
5. Per gli investimenti di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 4, occorre presentare anche la documentazione attestante lo standard qualitativo della struttura turistico alberghiera esistente e la tipologia di servizi offerti, oltre quello di pernottamento.
6. Per gli investimenti di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 4, occorre presentare anche la dichiarazione della Soprintendenza di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge, attestante l'interesse artistico e storico.
7. Per gli investimenti di cui alla lettera d) dell'art. 4, gli stessi devono essere realizzati tenendo conto delle Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dei beni rurali (elaborati 4.4.4 o 4.4.6 del PPTR Regione Puglia).
8. Per gli investimenti di cui alla lettera e), comma 1 dell'art. 4, occorre presentare anche:
- a) per i campi da golf da almeno 18 buche: parere preventivo della federazione competente;
  - b) per il miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici: concessione demaniale marittima degli specchi d'acqua interessati dalla proposta di investimenti;
  - c) per il miglioramento, ampliamento e realizzazione di aeroclub: parere preventivo dell'ENAC o parere preventivo dell'Ente Gestore dell'aeroporto in cui sarà insediato l'aeroclub;





**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- d) per il miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali: parere preventivo del CONI e della federazione competente;
- e) per il recupero di edifici abbandonati: DSAN di tecnico abilitato e iscritto ad albo professionale, attestante lo stato di abbandono dell'immobile. La DSAN deve essere corredata da adeguata documentazione fotografica.
9. Infine, a corredo dell'istanza di accesso, Puglia Sviluppo potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria nonché disporre interlocuzioni e verifiche.
10. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze di accesso, che vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di praticabilità e fattibilità del programma.
- I criteri di selezione sono articolati in:
- a) criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante la verifica della conformità formale della documentazione presentata e la verifica della sussistenza dei requisiti di Legge e del presente Avviso, attraverso l'esame della domanda e della documentazione allegata;
- b) criteri di ammissibilità sostanziale volta all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, durante la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione agli aspetti occupazionali nei territori di riferimento (al mantenimento dei livelli ULA già presenti ed ai relativi incrementi a regime), alla coerenza con la programmazione regionale e con la strategia regionale di edilizia sostenibile (Protocollo ITACA Puglia). Particolare attenzione è posta all'impatto del programma di investimenti con riferimento allo sviluppo economico, alla sua cantierabilità, alla tempistica di realizzazione del progetto e alla qualità tecnica dell'operazione proposta. In dettaglio:
1. elementi di innovatività e trasferibilità della proposta;
  2. analisi degli effetti occupazionali dell'intervento, che saranno valutati con riferimento al mantenimento dell'occupazione preesistente nella Regione Puglia e all'incremento proposto, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l'unità oggetto di agevolazione, dovrà essere commisurato ai dati del progetto e non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- c) criteri di valutazione tecnico economica volta all'accertamento delle condizioni di ammissibilità, praticabilità e fattibilità del progetto integrato, durante la quale le domande valutate sostanzialmente ammissibili sono sottoposte ad un processo valutativo così articolato:
1. definizione degli obiettivi e, esclusivamente per le grandi imprese, effetto di incentivazione;
  2. coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;
  3. qualità economico-finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
  4. copertura finanziaria degli investimenti;
  5. compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
  6. analisi e prospettive di mercato.
11. Per gli investimenti in servizi di consulenza la valutazione terrà conto della spesa proposta dalle PMI riguardante gli ambiti ambiente, responsabilità sociale ed etica, internazionalizzazione d'impresa ed e-business, oltre che della rilevanza dei flussi turistici dall'estero.
12. Per la Sostenibilità Ambientale dell'investimento le sezioni 5 e 5a verranno rispettivamente verificate e valutate dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nelle apposite schede allegate al presente Avviso.
13. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nell'apposito allegato al presente Avviso.
14. Puglia Sviluppo potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta nonché disporre interlocuzioni e verifiche.



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

15. Sulla base delle verifiche effettuate, il dirigente competente con proprio atto adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
16. La Giunta Regionale è periodicamente informata, con “comunicazione” circa i provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma.
17. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati all’atto della concessione di cui all’art. 54 del Regolamento regionale
18. La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dell’istanza, entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale indicata nella predetta comunicazione; la comunicazione indica, altresì, il termine, di 150 giorni, eventualmente prorogabile, dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, entro il quale deve essere presentata la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l’apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento.
19. Per gli aiuti alle grandi imprese, con il provvedimento di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo si dà atto della avvenuta verifica che la documentazione presentata dal beneficiario soddisfa il criterio di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a) del Regolamento generale di esenzione, ove è previsto che il progetto non sarebbe realizzato o non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario in mancanza dell’aiuto.
20. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, la Regione ammette le istanze valutate ammissibili con riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare il progetto definitivo entro il termine perentorio indicato nella stessa comunicazione, pena la decadenza dell’istanza.

#### **Art. 10 – Presentazione del progetto definitivo**

1. Le modalità di presentazione del progetto definitivo sono quelle stabilite dall’articolo 22 del Regolamento regionale.
2. La documentazione progettuale, di cui al comma 2 dell’articolo 22 del Regolamento regionale, dovrà essere presentata telematicamente dal soggetto proponente, utilizzando obbligatoriamente la modulistica resa disponibile sul sito e, nelle more dell’implementazione della piattaforma informatica, attraverso invio PEC, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al comma 18 dell’articolo precedente.

Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta è dichiarata decaduta. Il progetto definitivo deve essere trasmesso telematicamente nei termini indicati, procedendo alla compilazione della documentazione di seguito indicata, sia da parte del soggetto proponente che delle eventuali imprese aderenti:

Sezione 1 del progetto definitivo – Proposta di progetto definitivo;

Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica e Relazione generale “Attivi materiali”, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa beneficiaria ed al programma proposto nonché all’andamento economico e alla situazione patrimoniale del proponente;

Sezione 3 del progetto definitivo - Formulário relativo gli investimenti in servizi di consulenza, ove previsti;

Sezione 4 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;

Sezione 5 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi Consulenza ove previsto;

Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di sintesi su impatto occupazionale” esplicativa degli effetti incrementali complessivi che l’investimento stesso genera, anche in termini di:

- aumentata competitività territoriale;
- riqualificazione formativa e specialistica della forza lavoro impiegata in interventi ad alto valore aggiunto sotto il profilo innovativo e tecnologico anche in termini di automazione domotica;
- valorizzazione di imprese locali fornitrici di beni, materie prime e servizi funzionali agli interventi;
- vantaggi trasversali ai fruitori dei rinnovati processi organizzativi e gestionali che l’iniziativa comporta nella Regione Puglia.



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- significativo aumento del valore della produzione riveniente dal progetto agevolato;
- impatto sull'indotto.

Sezione 7 del progetto definitivo - D.S.A.N. su acquisto immobili e fabbricati, ove previsto, nonché all'upload della seguente documentazione, ove non fornita in sede di istanza di accesso o modificata rispetto a quanto già fornito:

- a) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- b) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
- c) perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso;
- d) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato sarà necessario produrre perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il valore del bene e la congruità dello stesso, distinguendo il valore del suolo dal valore dell'immobile;
- e) preventivi del fornitore; in caso di forniture da imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria, le spese per lavori e beni materiali ed immateriali, a titolo meramente esemplificativo opere murarie e assimilate, impianti, macchinari, attrezzature ed arredi, possono essere ammissibili a condizione che siano supportate da perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, che dichiari:
  - di essere in rapporto di terzietà con l'impresa fornitrice e beneficiaria (esterno all'organizzazione del proponente e di non avere vincoli di dipendenza e parentela con l'azienda o con il/i titolare/i dell'azienda proponente e fornitrice);
  - la composizione della fornitura oggetto di perizia;
  - la documentazione inerente l'acquisto relativo alla fornitura oggetto di perizia;
  - l'eventuale manodopera necessaria alla realizzazione della fornitura oggetto di perizia;
  - l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;
  - l'esclusione di eventuali rifatturazioni intermedie, di provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita della fornitura oggetto di perizia;
  - che l'oggetto della fornitura rientri nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice;
  - la fornitura oggetto di perizia, ove pertinente, è venduta allo stato "nuovo di fabbrica".
- f) computi metrici debitamente datati e sottoscritti dal tecnico abilitato e con relativo preventivo di spesa dell'impresa realizzatrice;
- g) ultimo bilancio approvato e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato;
- h) Libro Unico del Lavoro relativo alle 12 mensilità antecedenti quella di presentazione dell'istanza di accesso con riferimento alle sedi pugliesi; nel caso il numero di ULA impiegate sia superiore a 250, invece che il LUL, sarà fornito l'elenco in excel secondo il modello reso disponibile dall'amministrazione regionale.

Eventuale altra documentazione indicata nella comunicazione di cui al comma 18 dell'articolo 9.

Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa, l'impresa dovrà produrre la documentazione richiesta e/o dimostrare l'avvio delle procedure necessarie all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.

Gli allegati sono resi disponibili sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

#### **Art. 11 - Istruttoria del progetto definitivo**

1. Le modalità di istruttoria del progetto definitivo sono quelle stabilite dall'articolo 23 del Regolamento regionale e s.m.i.



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

2. Puglia Sviluppo effettua l'istruttoria del progetto definitivo, anche attraverso l'interlocuzione con il soggetto proponente, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.
3. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, eventualmente prorogabile, ai sensi dell'articolo 9 comma 18, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
4. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo precedente.
5. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta.

**Art. 12 – Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del programma integrato**

1. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione dell'esito positivo della valutazione dell'istanza di accesso, di cui al precedente articolo 9, comma 18.  
Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e dell'acquisto del terreno. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.  
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.
2. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all'articolo precedente, con atto dirigenziale si approva la proposta, si determina l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del Disciplinare di cui al successivo comma; si applica anche in questa fase quanto previsto dal precedente art. 9, comma 16.
3. Entro il termine assegnato, la Regione e i soggetti beneficiari sottoscrivono un Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del programma di investimenti.
4. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata da Puglia Sviluppo S.p.A. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, tramite Mirweb, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Disciplinare di cui al comma precedente e il cui schema è disponibile sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).
5. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Regione Puglia e disponibili sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

**Art. 13 – Monitoraggio**

1. La Regione e Puglia Sviluppo si riservano di svolgere interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
3. All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dalla programmazione POR Puglia-FESR 2014-2020 sulle diverse tematiche ambientali, per consentire il popolamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di rendersi disponibile ad eventuali richieste di informazioni e di dati, all'uopo necessarie.
4. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato sotto i menzionati profili e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione sarà oggetto del successivo controllo regionale.

**Art. 14 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)**

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  
L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
2. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
  - a) dal soggetto concedente;
  - b) dagli uffici regionali;
  - c) dal giudice con sentenza;
  - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
  - e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
3. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
4. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
5. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.
6. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.
7. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
8. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

9. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
10. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

#### **Art. 15 – Revoche**

1. Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, dalla Regione nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento Regionale.
2. Nel corso dell'intera procedura per la concessione delle agevolazioni, dalla data di presentazione dell'istanza di accesso e fino alla data di concessione definitiva del contributo, è vietato il subentro di una nuova Società anche a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che la cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati. Le predette operazioni sono vietate anche se effettuate in misura parziale.  
Le suddette operazioni possono essere effettuate solo successivamente alla concessione definitiva delle agevolazioni. Nel caso in cui si intendano effettuare le suddette operazioni nel corso dei successivi cinque anni dalla data di concessione definitiva delle agevolazioni, è necessario ottenere l'autorizzazione della Regione.
3. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
  - a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
  - b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 5, comma 2 e comma 3 del medesimo articolo. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
  - c. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento regionale e dal presente Avviso per la presentazione delle istanze di accesso fino alla data di erogazione finale del contributo;
  - d. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
  - e. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
  - f. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
  - g. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
  - h. siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 10 del Regolamento regionale;
  - i. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale nell'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi;
  - j. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;





**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- k. sia modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
  - l. qualora nel corso dell'intera procedura per la concessione delle agevolazioni, dalla data di presentazione dell'istanza di accesso e fino alla data di concessione definitiva del contributo, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
  - m. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate nonché la relazione di cui al precedente art. 13, comma 4;
  - n. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
  - o. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
  - p. gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal Disciplinare e da eventuali proroghe autorizzate;
  - q. il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
4. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
5. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a., b., f., g., o. del comma 3.
6. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate:
- a) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalle immobilizzazioni del beneficiario e dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento; per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e ai beni immateriali agevolati e di tre anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;
  - b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini;
  - c) qualora la violazione della "clausola sociale" comporti la revoca parziale delle agevolazioni (art. 14 comma 3).
  - d) qualora, a partire dal quarto anno dopo l'esercizio a regime e, comunque, a partire dal quarto anno successivo all'esercizio a regime e fino al quinto anno successivo alla data di completamento dell'investimento, l'impresa beneficiaria, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca il livello occupazionale in misura superiore al 10 per cento, il beneficio è revocato in misura proporzionale a tale riduzione;
  - e) limitatamente agli importi di cui al precedente art. 8 comma 3 qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale come prevista.
7. Nell'ipotesi sub a) del precedente comma 6, la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma



**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



**Ministero Sviluppo Economico**



**REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine comporti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

8. Nell'ipotesi sub b) del precedente comma 6, la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
9. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

**Art. 16 – Variazioni al programma approvato**

1. Come indicato nell'art. 7 comma 2 del Regolamento regionale e s.m.i., il programma di investimenti ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
  - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
  - sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la funzionalità dei beni di investimento;
  - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Le variazioni riguardanti il programma di investimenti ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
4. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

**Art. 17 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.**

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:  
 REGIONE PUGLIA  
 Dipartimento Sviluppo economico  
 Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.  
 Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari  
 Responsabile del procedimento: Ermanno De Filippis.

**Art. 18 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27/04/2016, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.

**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

**Ministero Sviluppo Economico****REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

2. Laddove l'impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), sul sito istituzionale della Regione Puglia – sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del POR Puglia 2014-2020 in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, dalla normativa comunitaria (Reg. UE 1303/2013), nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).
3. Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari.
4. Al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

**PER INFORMAZIONI:**

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico

Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese

Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.

PEC: [piaturismo.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:piaturismo.regione@pec.rupar.puglia.it); [piaturismo.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it](mailto:piaturismo.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it) .Siti internet: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) ; [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) ; [www.pugliasviluppo.eu](http://www.pugliasviluppo.eu).I moduli e gli allegati del presente Avviso sono resi disponibili sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).